

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1518

DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati,
dell'articolo 208 del**

DISEGNO DI LEGGE N. 1746

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

(V. Stampato Camera n. 1746-undevicies)

*approvato dall'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
della Camera dei deputati il 18 aprile 2007*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 aprile 2007*

**Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino
e speleologico del Club alpino italiano**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano)

1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del medesimo Corpo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Contributo ordinario al Club alpino italiano)

1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come elevato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, è ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, a 60.000 euro per l'anno 2008 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

